

(LMD)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 23 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

decreta:

Art. 1 Principi

¹ Le contravvenzioni alle seguenti leggi federali e alle ordinanze emanate in virtù delle stesse sono punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare), se sono menzionate nell'elenco di cui all'articolo 12:

- a. legge sull'alcool del 21 giugno 1932²;
- b. legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale (LCStr);
- c. legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009⁴;
- d. legge federale del 3 ottobre 1975⁵ sulla navigazione interna;
- e. legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992⁶;
- f. legge federale del 3 ottobre 2008⁷ concernente la protezione contro il fumo passivo;
- g. legge forestale del 4 ottobre 1991⁸;
- h. legge sulla caccia del 20 giugno 1986⁹;
- i. legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla pesca;
- j. legge federale del 17 giugno 2011¹¹ sulla metrologia.

RS

- 1 **RS 101**
- 2 **RS 680**
- 3 **RS 741.01**
- 4 **RS 745.1**
- 5 **RS 747.201**
- 6 **RS 817.0**
- 7 **RS 818.31**
- 8 **RS 921.0**
- 9 **RS 922.0**
- 10 **RS 923.0**

² La procedura della multa disciplinare non è applicata alle contravvenzioni previste dalla legge federale del 22 marzo 1974¹² sul diritto penale amministrativo.

³ La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.

⁴ Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'imputato.

Art. 2 Presupposti

¹ La procedura della multa disciplinare è applicata se l'infrazione è stata accertata direttamente dall'organo di polizia competente oppure da un impianto di sorveglianza automatico secondo la legge federale del 17 giugno 2011¹³ sulla metrologia.

² Non è applicata se:

- a. l'imputato ha posto in pericolo o leso persone o causato danni materiali;
- b. all'imputato è contestata anche un'altra infrazione non menzionata nell'elenco di cui all'articolo 12;
- c. l'imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per l'infrazione imputatagli o per una parte di quest'ultima.

³ Non è applicata se la contravvenzione è commessa da un minore che non ha ancora compiuto i 15 anni.

Art. 3 Concorso

¹ Se l'imputato, con uno o più atti contemporanei, commette più contravvenzioni soggette a multe disciplinari, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

² Se la multa complessiva ammonta a più di 600 franchi, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le contravvenzioni.

Art. 4 Organi di polizia competenti

¹ I Cantoni designano gli organi di polizia competenti per la riscossione delle multe disciplinari.

² Il personale degli organi di polizia può riscuotere le multe in loco soltanto se l'accertamento dell'infrazione avviene mentre svolge la sua funzione ufficiale. Deve essere in grado di provare all'imputato di appartenere all'organo di polizia.

Art. 5 Procedura generale

¹ Se l'imputato è identificato al momento dell'infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.

² Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.

¹¹ RS 941.20

¹² RS 313.0

¹³ RS 941.20

³ Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata la procedura penale ordinaria.

⁴ Se l'imputato non è identificato al momento dell'infrazione, sono applicate le prescrizioni concernenti la procedura penale ordinaria.

Art. 6 Procedura in caso di reati in materia di circolazione stradale

¹ Se il conducente del veicolo è identificato al momento di un'infrazione commessa contro la LCStr¹⁴, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.

² Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.

³ Se non paga la multa immediatamente, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.

⁴ Se il conducente non è identificato al momento dell'infrazione commessa contro LCStr¹⁵, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione.

⁵ La multa è comunicata per scritto al detentore. Quest'ultimo può pagarla entro 30 giorni.

⁶ Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.

⁷ Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, nei confronti di quest'ultimo viene avviata la procedura di cui ai capoversi 5 e 6.

⁸ Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di spiegare in modo credibile, nell'ambito della procedura penale ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza.

Art. 7 Spese

Nella procedura della multa disciplinare non sono rimosse spese.

Art. 8 Effetto giuridico

Con il pagamento, la multa passa in giudicato.

Art. 9 Imputati non domiciliati in Svizzera

Se l'imputato non domiciliato in Svizzera non paga immediatamente la multa, deve depositarne l'importo oppure prestare una garanzia adeguata.

Art. 10 Opposizione alla procedura della multa disciplinare

¹ Gli organi di polizia competenti hanno l'obbligo di comunicare all'imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.

² Se l'imputato si oppone alla procedura, è applicata la procedura penale ordinaria.

Art. 11 Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria

La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria.

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le contravvenzioni per cui possono essere inflitte multe disciplinari e ne stabilisce l'importo. Disciplina i particolari e stabilisce o approva i moduli.

Art. 13 Abrogazione del diritto previgente

La legge del 24 giugno 1970¹⁶ sulle multe disciplinari è abrogata.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁶ [RU 1972 734, 1996 1075, 1998 1794, 2006 3545]